



CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce
SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
piazza De Gasperi n.1- tel. 0836/871325-399, pec: suap.otranto@pec.rupar.puglia.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE IN CONCESSIONE, SU PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DEGLI ART. 176 SS. D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE E LA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO

ART. 1
OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione triennale del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo di distributori automatici da installare presso la sede comunale e la sede del comando della polizia locale.

In particolare, dovranno essere installati nr. 4 distributori automatici, due presso la sede di Piazza De Gasperi e due presso quella di via 800 Martiri:

- n. 1 distributore di bevande calde presso la sede del Comune di Otranto;
- n. 1 distributore di bevande calde presso la sede del Comando di Polizia Locale;
- n. 1 distributore di bevande fredde, acqua e snack presso la sede del Comune di Otranto;
- n. 1 distributore di bevande fredde, acqua e snack presso la sede del Comando di Polizia Locale.

I distributori dovranno essere rivestiti con pannelli frontali e laterali nell'ambito di un progetto grafico di design al fine di creare una area snack unitaria con grafiche personalizzate da concordare con l'Ente.

L'area snack dovrà essere provvista di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si precisa che il numero, la tipologia e la dislocazione dei suddetti distributori è rapportato alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato Tecnico, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate dal DEC con il Concessionario.

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso della Concessione del Servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza alcun onere per il Concedente.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Le macchine distributrici devono essere idonee all'erogazione di:

- bevande calde per l'erogazione di prodotti di prima colazione (caffè, tè, cappuccino, cioccolato, ecc.);
- bevande fredde (bibite in lattina, tetra pack e bottiglie di acqua da mezzo litro);
- alimenti solidi preconfezionati (snack dolci e salati).

STAZIONE APPALTANTE

- Denominazione: COMUNE DI OTRANTO
- Indirizzo: Piazza De Gasperi 1 – Otranto (LE)
- Stato: ITALIA
- Codice fiscale/Partita IVA: 83000990750
- Tel. 0836/871325
- Indirizzo internet: <https://comune.otranto.le.it/>
- Pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it
- Responsabile del Settore Turismo Cultura e Suap Dott. Luca Angelini

RUP

Il Responsabile Unico di Progetto è il responsabile del Settore Turismo Cultura e Suap Dott. Luca Angelini

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'operatore economico interessato, che avrà presentato manifestazione di interesse, sarà invitato a presentare la propria offerta alla procedura negoziata senza bando tramite il portale www.acquistinretepa.it entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'invito.

Eventuali domande di partecipazione tramite mail o altro mezzo non verranno prese in considerazione.

ART. 2 DURATA

Il contratto avrà una durata di tre anni decorrenti dalla stipula.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze.

In ogni caso il Fornitore sarà tenuto ugualmente alla corresponsione dei canoni dovuti.

Alla scadenza del contratto il Fornitore, previo accordo con l'Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori automatici installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Alla scadenza del Contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto stesso per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi alle stesse condizioni e modalità, al fine di procedere all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento del servizio.

ART. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stato determinato, non avendo uno storico di riferimento, sulla base di una stima del fatturato globale, al netto di IVA, che potrà essere realizzato dal concessionario dalla gestione complessiva del servizio in oggetto, nell'arco dei tre anni di durata della concessione. Il fatturato potrà variare sulla base di una serie di fattori non quantificabili in modo certo al momento di avvio della procedura di gara.

La concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, di seguito *Codice*, ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack dolci e salati mediante distributori automatici da collocare presso la sede del Comune di Otranto e il Comando di Polizia Locale.

Il rischio operativo, come definito all'art. 177 del *Codice*, legato alla gestione del servizio è totalmente in capo al concessionario. A fronte degli obblighi assunti dal concessionario con la sottoscrizione del contratto, il Comune riconosce allo stesso il diritto di gestire il servizio e di incamerare i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti (bevande calde e fredde, snack dolci e salati) ai dipendenti, amministratori ed eventuali soggetti esterni.

In conformità, quindi, all'art. 177, comma 4, del Codice, i ricavi di gestione del concessionario provengono esclusivamente dalle vendite a favore dei dipendenti dell'Ente, degli amministratori e da eventuali soggetti esterni.

Pertanto, in condizioni operative normali, gli effetti negativi delle variazioni relative ai costi e ai ricavi di gestione sono esclusivamente a carico del concessionario, incidendo sul piano economico e finanziario dell'operazione.

La stima del valore del fatturato annuo atteso per la concessione, in condizioni operative normali, è quantificato in complessivi euro 28.080,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 179 del *Codice*.

Il valore della concessione è puramente indicativo e non è vincolante in nessun modo per l'Ente.

Si evidenzia, infine, che l'ente non dispone di dati storici sui consumi e sul fatturato del servizio oggetto della concessione.

L'Amministrazione non garantirà né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati. La fruizione del servizio sarà del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assumerà alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.

Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 4
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A partire dalla data di attivazione del Servizio e per tutta la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, i cui riferimenti (PEC, e-mail, numero telefonico) dovranno essere indicati a questa Amministrazione nella documentazione che sarà richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il Responsabile della Fornitura dovrà:

- essere il referente unico per l'Amministrazione;
- implementare tutte le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni pattuite e richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Amministrazione inviando i riferimenti del Responsabile del Servizio posto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi.

ART.5
SPECIFICHE E REQUISITI MINIMI DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.

Inoltre, i distributori automatici da installare dovranno essere perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.

Ogni distributore dovrà:

- avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere;
- essere dotati di macina caffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule.
- Essere dotati doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione, anche in caso di sostituzione in corso della prestazione;
- essere conforme alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità attualmente in vigore;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti);
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto, ecc.;
- essere dotati di un dispositivo per l'accettazione di monete e banconote;
- accettare moneta/banconota (minimo € 0,05 per le monete) ed essere dotati di funzionalità rendiresto nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte dell'utente (es. numero verde);
- essere dotati di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata qualora non sia possibile l'allaccio all'impianto idraulico delle strutture ove è previsto il loro posizionamento (per i soli distributori di bevande calde);
- consentire la regolazione dello zucchero (per i soli distributori di bevande calde);
- essere dotati di chiavetta magnetica ricaricabile distribuita a cura del Fornitore, previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di euro 2,00 (due) che garantisce all'utenza l'applicazione di uno sconto sul prezzo dei prodotti non inferiore al 5%.

- essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti.

I prodotti dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici (anche eventualmente appartenenti al settore delle imprese del mercato equo-solidale o biologico).

Gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime indicate di seguito.

BEVANDE CALDE:

- Caffè espresso (almeno gr. 7 miscela per erogazione) corto e lungo;
- Caffè macchiato;
- Caffè decaffeinato (almeno gr. 7 di miscela per erogazione);
- Cappuccino;
- Orzo o Ginseng;
- Thè (almeno gr. 14 polvere per erogazione);
- Latte;
- Cioccolata (almeno gr. 25 cacao in polvere per erogazione);
- camomilla;
- Altre eventuali combinazioni.

Dovrà essere fornito caffè delle migliori e più diffuse marche presenti sul mercato.

BEVANDE FREDDE:

- Acqua minerale naturale e gassata da 50 cl
- Bibite in lattina o bottiglie da 25/33 cl.

Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate:

- Tè pesca/limone
- Coca cola normale/zero
- Succhi vari normali/zero
- Aranciata
- Limonata
- Bibite energetiche
- Yogurt (vari gusti)
- Altri prodotti simili.

È assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

SNACK DOLCI E SALATI

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di SNACK dolci/salate, mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantendo prodotti diversificati ogni fila con un'adeguata turnazione:

- Wafer/biscotti
- Barrette varie normali/zero grassi
- Patatine
- Crackers/schiacciatine
- Tramezzini/panini
- Snack dolci vari (es. baiocchi, duplo, mars ect)
- Frutta secca tipo mandorle, noci ect...

Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.

Ogni porzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

I prodotti freschi che, proprio in quanto tali devono essere consumati entro un breve termine di scadenza, saranno, al fine di impedirne inutili sprechi, sottoposti ad un monitoraggio indicativamente mensile e il Fornitore potrà, per esigenze di carattere stagionale, proporre l'erogazione di ulteriori prodotti informandone preventivamente l'Amministrazione appaltante.

Il Fornitore si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza.

L'Amministrazione si riserva di controllare e valutare periodicamente la percentuale di prodotti presenti nei distributori, chiedendone, se del caso, l'aumento o la sostituzione a suo insindacabile giudizio.

ART. 7 ELENCO DEI PRODOTTI

Il Concessionario dovrà consegnare al DEC un elenco dettagliato di tutti i prodotti che saranno inseriti nei distributori automatici e che dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime richieste. L'inserimento di nuovi prodotti dovrà essere preventivamente comunicato al DEC.

Si precisa che i prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere a carico dell'Aggiudicatario (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale ecc.).

ART. 8 PREZZI

I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di gara. I prezzi non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE PRODOTTO				PREZZO MASSIMO INCLUSA	IVA
BEVANDE CALDE	Con caffè in grani, macinato fresco	caffè espresso corto	7 g.	0,60 €	
		caffè espresso lungo	7 g.	0,60 €	
		caffè espresso macchiato	7 g. caffè + 5 g latte in polvere	0,60 €	
		cappuccino	minimo g. 7 di latte in polvere + g. 7 di caffè per ogni erogazione	0,60 €	
	altre bevande calde	caffè d'orzo	2 g. orzo	0,60 €	
		caffè al ginseng	7 g. di caffè + ginseng	0,60 €	
		latte	g. 10 di latte in polvere per ogni erogazione	0,50 €	
		cioccolato	g. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione	0,50 €	
		camomilla	almeno g. 14 di camomilla in polvere per ogni erogazione	0,50 €	
		tè al limone	almeno g. 14 di tè in polvere per ogni erogazione	0,50 €	

BEVANDE FREDDHE	acqua oligominerale gassata o effervescente naturale	da ml. 500	0,50 €	
	acqua oligominerale naturale			
	succhi di frutta ad alta % di frutta e/o zero	minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti	1,00 €	
	Bibite energetiche	In lattina o bottiglietta da ml 500	2,00 €	
	bibite (tè, aranciata, coca cola standard e zero, ecc.)	in lattina o bottiglietta, da ml. 330	1,00 €	
	Yogurt (vari gusti)	In bottiglietta da ml 200	0,90 €	
SNACK	snack salati	cracker	da min. g. 30	0,60 €
		patatine classiche		0,60 €
		taralli		0,60 €
		schiazzatine (olio, oliva e rosmarino, ecc...)	da min. g. 40	0,60 €
		frutta secca	da min. g. 50	1,00 €
		tramezzini singoli	da min. g. 90	2,00 €
	Snack dolci	merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)	da min. g. 40	1,00 €
		biscotti farciti (cioccolato, nocciola, vaniglia, ecc...)	da min. g. 50	1,00 €
		barrette (cioccolato, cereali, ecc...)	da min. g. 40	1,00 €
		Snack dolci vari (mars, duplo ecc..)	Da min. g. 45	1,00 €

I prezzi offerti dovranno essere espressi con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05), accettata dai distributori, cioè con arrotondamento del prezzo offerto in sede di gara, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 5 centesimi di euro (es. € 0,17 verrà arrotondato ad € 0,15; € 0,18 verrà arrotondato a € 0,20).

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

ART. 9 REVISIONE PREZZI

Il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico. Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal Responsabile del Servizio al DEC, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti. L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione del DEC i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.

ART. 10 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato Tecnico, utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento elettrico e, ove possibile, idrico secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà effettuare a propria cura e spese, a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici.

I distributori automatici dovranno essere forniti, installati e resi perfettamente funzionanti entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione.

Al termine del Contratto la Società dovrà asportare a propria cura e spese le proprie attrezzature e provvedere, ove necessario, ai necessari ripristini entro e non oltre 10 giorni dalla data della comunicazione scritta del DEC.

Il Fornitore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'efficienza del servizio con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al servizio richiesto (garantendo comunque il pieno rifornimento dei distributori) ed assicurando interventi di fornitura entro massimo 6 ore dalla chiamata (sabato, domenica e festivi esclusi).

Detti rifornimenti dovranno essere eseguiti da personale della Ditta munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, dovranno essere svolte e garantite (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti prestazioni minime:

- rifornimento delle materie prime, dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad assicurare l'uso continuativo;
- pulizia, sia interna che esterna, dei distributori tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi;
- smaltimento dei rifiuti relativi all'attività di gestione dei distributori in occasione dell'approvvigionamento.

In nessun caso si potrà sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione appaltante.

ART. 11 MANUTENZIONI

Il Fornitore dovrà garantire a proprie spese la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Su tutti i distributori installati dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione preventiva, con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori.

In caso di guasto o cattivo funzionamento dei distributori, il Fornitore dovrà ripristinare la piena funzionalità degli stessi entro il termine massimo di 6 ore solari dalla chiamata (sabato, domenica e festivi esclusi).

Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo del distributore superiore alle 24 ore solari, il Fornitore dovrà sostituire il distributore entro e non oltre il termine di 48 ore solari dalla chiamata iniziale.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

ART. 12 CORRISPETTIVI E RIMBORSO SPESE

Il corrispettivo a favore del Fornitore consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di bevande calde/fredde ed alimenti preconfezionati.

I corrispettivi di ogni singola consumazione sono quelli risultanti dal listino dei prezzi presentato in sede di selezione dall'Operatore economico aggiudicatario.

L'esazione e la riscossione dei corrispettivi sarà effettuata esclusivamente da incaricati del Fornitore.

Il Concessionario dovrà corrispondere entro il 01 febbraio di ogni anno il canone di concessione, non soggetto a ribasso, quale corrispettivo volto a coprire le spese sostenute da parte dell'ente locale per l'uso dei locali/installazione distributori (utenze, occupazione suolo pubblico, ecc.) nella misura di euro **3.510,00** all'anno pari al 25% del fatturato annuo previsto, ridotto ulteriormente del 50%.

ART. 13 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oneri a carico dell'Amministrazione

Nessun onere potrà derivare all'Amministrazione appaltante in conseguenza della Concessione oggetto del presente Capitolato, né potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati alle apparecchiature di proprietà del Concessionario. Non potrà essere ritenuta depositaria di eventuali provviste e materiali che il Fornitore potrà tenere presso le sedi oggetto del servizio, rimanendo la custodia e la conservazione di tali beni a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine distributrici.

In nessun caso il Concessionario può rivendicare danni causati dal mancato funzionamento per sospensione dell'erogazione di energia elettrica, ovvero danni provocati ai distributori da eventuali sbalzi di tensione.

L'Amministrazione appaltante non è, inoltre, responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

Oneri a carico dell'Aggiudicatario

Sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario i seguenti oneri:

- la fornitura, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la pulizia, la disinfezione e la rimozione a fine concessione dei distributori e realizzazione dei necessari ripristini da effettuarsi con suo personale;
- l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;
- le spese per l'acquisto delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- versamento del canone entro il mese di 01 febbraio di ogni anno volto a coprire le spese sostenute da parte dell'ente locale per l'uso dei locali/installazione distributori (utenze, occupazione suolo pubblico, ecc.) nella misura di euro 3.510,00 all'anno.

Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

L'Operatore economico dovrà consegnare al DEC, in fase di stipula, il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti).

La Ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

L'Amministrazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito all'esecuzione del servizio in oggetto e pertanto l'aggiudicatario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad attenersi a quanto disposto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel Regolamento CE 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altresì alle norme in materia di tutela ambientale.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

È onere dell'aggiudicatario comunicare al DEC, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici. È fatto obbligo al personale addetto al servizio di portare ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità della ditta, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone o a cose sia di proprietà dell'Amministrazione che di terzi.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, etc... riguardanti i distributori automatici, o altri apparecchi collocati dall'Aggiudicatario in strutture dell'Ente. In ogni caso non potrà essere richiesto all'Amministrazione appaltante nessun tipo di risarcimento.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del Concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività in oggetto, come pure l'eventuale revoca delle stesse, comporterà il venir meno dell'affidamento del servizio in questione senza che la ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

ART. 14 CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà controlli periodici sulle prestazioni del contratto e sul livello del servizio, come indicato nel capitolato speciale. In particolare, i controlli riguarderanno:

- corrispondenza dei prodotti offerti a quelli indicati dalla società;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- condizioni di pulizia dei distributori;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- rispetto delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente atto e negli atti ivi richiamati;
- regolare pagamento del rimborso per i consumi idrici ed elettrici.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente atto, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati nel presente capitolato, fermo restando l'addebito alla Società degli eventuali danni alle persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva la Società dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della Società, entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 24 ore dalla contestazione scritta.

Il Direttore dell'esecuzione potrà effettuare eventuali controlli finalizzati ad accertare la conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dalla Società, e il rispetto delle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attivare l'intervento delle Autorità competenti in materia.

ART. 15 RECLAMI

L'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione (DEC), può inoltrare reclami al Responsabile del Servizio, utilizzando un indirizzo e-mail che verrà comunicato in sede di presentazione di documentazione per la stipula del contratto.

Il Reclamo ha le seguenti finalità:

- chiedere e ottenere chiarimenti su ogni aspetto contrattuale regolato dal Capitolato tecnico e dal Contratto;
- segnalare il malfunzionamento dei distributori, ferma restando l'autonoma applicabilità delle penali previste dal Contratto.

Il Reclamo deve essere riscontrato per iscritto via mail dal Responsabile del Servizio entro 3 giorni lavorativi dal suo inoltro, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato e deve contenere le indicazioni e/o chiarimenti e/o soluzioni necessarie e sufficienti a risolvere le problematiche sollevate dall'Amministrazione.

ART. 16 REPORTISTICA

Al fine di facilitare e suggerire eventuali scelte sull'introduzione di nuove tipologie di prodotti o sulla eventuale modifica, implementazione o riduzione delle tipologie fornite, nonché per il monitoraggio dell'adeguatezza del dimensionamento dei distributori, il Fornitore è tenuto a trasmettere al DEC i report statistici relativi a tipologia prodotti, numero erogazioni, incassi, segnalazioni e disservizi.

ART. 17 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o di carenze rispetto alle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà dell'Amministrazione applicare, a suo insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine, verrà applicata una penale di € 30,00 per distributore;
- b) per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio verrà applicata una penale di € 100,00 per evento;
- c) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste, verrà applicata una penale di € 50,00 per evento;
- d) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al Responsabile del Servizio, verrà applicata una penale giornaliera di € 20,00 fino ad un massimo di € 600,00 per evento;
- e) per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP, comporterà per ogni infrazione accertata, l'applicazione di una penale pari a € 200,00;
- f) in caso di mancato rispetto del termine per il riscontro da parte del Responsabile del Servizio di un reclamo effettuato dall'Amministrazione nelle modalità descritte nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari a € 20,00 fino ad un massimo di € 600,00 per evento;

- g) per ritardo nella rimozione dei propri distributori per termine della Concessione, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto dal DEC al Responsabile del Contratto, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del DEC, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il DEC procede all'applicazione delle penali che potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà applicare al Concessionario penali complessive sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore economico massimo del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Contratto non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare, tra le altre:

- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- D.M. 10 marzo 1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e s.m.i."

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Amministrazione appaltante;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione appaltante tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

ART. 19
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione e recesso della concessione previste dall'art. 190 del D.lgs. 36/2023, e le modalità ivi indicate, L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453-1454 e.e., in caso di grave inadempimento.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 e.e., fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l'Amministrazione dichiarasse all'affidatario di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni:

- mancato versamento delle penali indicate del presente capitolato, nei termini e modi che verranno indicati dall'Amministrazione in sede di contestazione;
- somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/ o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- contegno abitualmente scorretto da parte degli addetti al servizio
- mancato rispetto delle norme igienico sanitarie
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale;
- violazione delle norme in materia di subappalto e di cessione del contratto, se applicabili;
- abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi applicabili;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività;
- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- mancato pagamento del canone annuale;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all'affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario medesimo, di procedere altresì, ogni altra azione che l'amministrazione stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 20
GARANZIE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "Nuovo Codice" non è richiesta la [garanzia provvisoria](#) di cui all'articolo 106.

ART. 21
GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti da ciascun contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Ente abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire una garanzia, detta "garanzia definitiva" distinta per ciascun contratto. L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% del valore della concessione posto a base di gara, al netto di IVA, secondo le modalità previste nel D.Lgs 36/2023 (art. 117 del codice). Detta garanzia potrà essere costituita a scelta del Concessionario, alternativamente, da cauzione o fidejussione. In caso la Ditta scelga la forma del deposito cauzionale o cauzione, la stessa Ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente. In caso l'opzione ricada sulla costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione, essa dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di

semplice richiesta scritta. Qualunque sia la forma di garanzia attivata, qualora l'Ente effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta è tenuta a reintegrare l'ammontare originario della garanzia medesima

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la garanzia definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 189 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 22 RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale, sia civile che penale, dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune e impegnandosi pertanto ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

Essa pertanto si obbliga a sollevare il Comune di Otranto da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare dagli utenti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

La ditta aggiudicataria è altresì responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Otranto o a terzi.

Ai fini della copertura dei rischi, il concessionario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

- assicurazione contro incendio, scoppio, danneggiamento, atti vandalici, furto con massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00, al fine di garantire il Comune da ogni responsabilità per danni occorsi alla struttura immobiliare, ed agli arredi ed attrezzature in esso contenuti e custoditi, durante il periodo della gestione e/o riscontrati al momento del rilascio della stessa;
- assicurazione RCT con un massimale minimo di € 3.000.000,00, a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata e della responsabilità del concessionario per danni a persone, compreso gli operatori, presso una primaria Società Assicuratrice, con obbligo di trasmettere al Comune il relativo contratto e le ricevute di pagamento dei premi;
- cauzione definitiva, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione può essere prestata con fidejussione bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Otranto.

La polizza assicurativa non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta stessa.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dalla ditta aggiudicataria al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al RUP alle relative scadenze.

ART. 23 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Gli operatori devono essere iscritti al bando "SERVIZI" categoria "SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI" (CPV 42933000-5).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti del presente articolo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti del presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

L'operatore interessato deve, tra l'altro:

- accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso;
- dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

- dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice di comportamento](#) integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresenta, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
- dichiarare di essere consapevole che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di [tracciabilità dei flussi finanziari](#), consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;
- dichiarare di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; individuare il CCNL applicato ai propri dipendenti; autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

ART. 24

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento dei contratti in concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, utilizzando la piattaforma Mepa, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Ai sensi dell'art 49 comma 5 per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Per quanto sopra, la stazione appaltante non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura.

La Concessione sarà aggiudicata, **mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo.**

L'operatore economico dovrà presentare un'offerta a ribasso sui prezzi dei prodotti indicati nel listino indicando:

- la percentuale di sconto unica da applicare ai valori riportati all'art. 8 del Capitolato.
- la percentuale di sconto unica da applicare al valore già ribassato, dei prezzi unitari relativi ai singoli prodotti, in caso di vendita dei medesimi mediante chiavetta o carta magnetica.

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che otterrà il miglior Punteggio Economico.

ART. 25
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell'Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 26
OBBLIGHI ULTERIORI

La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Otranto", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti. L'Aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 27
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI,
OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
(*ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR*)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è il **Comune di Otranto**, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede comunale in Piazza De Gasperi n. 1, Otranto (LE), C.F.: 83000990750 - P.IVA: 01148430752, Tel. 0836 871301 – PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it (in seguito "**Comune**" o "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "**GDPR**") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@liquidlaw.it

Finalità del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati reddituali o finanziari, etc.) – in seguito, "**dati personali**" o anche "**dati**") - per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali ovvero per adempiere a obblighi di legge.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati (o acquisiti direttamente dal Comune da terzi) saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi

delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (o, eventualmente, per finalità di rilevante interesse pubblico, nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o reati), connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

Descrizione del Trattamento

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.
- concludere i contratti per la acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta

Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all'adempimento delle normative che disciplinano le attività del Comune, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

- DURC (es. acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
- Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
- Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;
- Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: <https://bdna.interno.it>);
- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
- Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA;
- S.O.A.

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.

Modalità per fornire l'informativa

La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.

Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso.

caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all'art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati detenuti dal Comune vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica. Poiché il Comune di è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell'Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d'archivio. I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell'Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale "finché sussista un interesse giustificabile" e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Accesso ai dati e comunicazione a terzi

I Suoi dati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Comune e/o di società, partner tecnologici, gestore del supporto legale ed informatico, nella loro qualità di responsabili e/o amministratori di sistema, dal ricevimento delle domande e sino alla fase di proposta di aggiudicazione (c.d. "aggiudicazione provvisoria");
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del servizio dalla fase di proposta di aggiudicazione e per tutta la durata contrattuale di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi di progettazione, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, enti pubblici di assistenza previdenziale, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
- a soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso il Comune comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Fatte salve esigenze di riservatezza di documentazione coperta da segreto tecnico o commerciale, che dovrà essere previamente comunicata ed adeguatamente comprovata e motivata, e per la quale l'Amministrazione si riserva di valutarne la compatibilità con il diritto di accesso agli atti, attraverso un autonomo bilanciamento di interessi:

- da ogni operatore economico concorrente che eserciti il diritto di accesso per poter accedere ad ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato;
- da ogni operatore economico concorrente che abbia preso visione di ogni documento amministrativo, tecnico ed economico contenuto nel Plico di gara da Lei presentato, la estrazione, in copia, di quanto necessario all'operatore economico ai fini di una sua eventuale tutela e difesa in giudizio.

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati potranno essere oggetto di diffusione nella sezione "Trasparenza" del nostro sito web, al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin

d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Comune.

Diritti dell'interessato

La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati e il Comune è impegnato ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti del Comune sopra riportati. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it

Facoltà di reclamo

La normativa, inoltre, stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).